

COMUNE DI CILAVEGNA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO PER ADESIONE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 22.12.1998 - Esecutiva a seguito di risposta ordinanza istruttoria , il 10.02.1999 - Seduta del 30.12.1998 - atti n. 564 - Ordinanza Istruttoria - Risposta ordinanza istruttoria delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28.01.1999 - Esecutiva come da comunicazione O.RE.CO, il 10.02.1999.

SOMMARIO

CAPO I - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Scopo del regolamento
Art. 3	Oggetto dell'accertamento con adesione
Art. 4	Gli atti concordabili
Art. 5	Ufficio competente
Art. 6	Responsabile del procedimento
Art. 7	Definizione degli accertamenti
Art. 8	Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del
	responsabile del procedimento
Art. 9	Avvio del procedimento
Art. 10	Contenuti dell'invito a comparire
Art. 11	Modalità di invio dell'invito a comparire
Art. 12	Richiesta di rinvio
Art. 13	Mancata comparizione del contribuente
Art. 14	Attivazione del contraddittorio con il contribuente

CAPO II - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 15	Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento
Art. 16	Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

CAPO III - DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 17	Atto di accertamento con adesione
Art. 18	Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione
Art. 19	Perfezionamento della definizione
Art. 20	Effetti dell'adesione
Art. 21	I controlli sulla base delle dichiarazioni
Art. 22	Riduzione delle sanzioni
Art. 23	Norme transitorie e finali
Art. 24	Entrata in vigore del regolamento

CAPO I

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 52 del D.Lgsl. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del D.Lgsl. 19 giugno 1998 n. 218.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto delle disposizioni recate nel D.Lgsl. 19 giugno 1997 n. 218, e di quanto stabilito nella circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle Finanze.

Art. 2 Scopo del regolamento

1. Scopo del regolamento è do semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'Ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

Art. 3 Oggetto dell'accertamento con adesione

- 1. Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le seguenti entrate tributarie e patrimoniali comunali:
- imposta o canone comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- imposta comunale sugli immobili.

Art. 4 Gli atti concordabili

- 1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento e di rettifica.
- 2. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della

fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonchè degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.

3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati.

Art. 5 Ufficio competente

1. E' competente a definire il procedimento l'Ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile.

Art. 6 Responsabile del procedimento

- 1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al dirigente del servizio preposto alla gestione dei singoli tributi locali o delle singole entrate patrimoniali dell'ente; o al funzionario delegato come responsabile.
- 2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 7 Definizione degli accertamenti

- 1. L'accertamento dei tributi indicati nell'art. 4 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
- 2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
- 3. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente regolamento.
- 4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

Art. 8

Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento

- 1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinchè questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad un'equa composizione della questione, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
- 2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
- se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o da regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
- se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
- 3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.
- 4. L'ambito di azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute superiore al 30% delle stesse.

Art. 9 Avvio del procedimento

- 1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un *invito a comparire*, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento, in rettifica o d'ufficio.
- 2. L'invito a carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
- 3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Art. 10 Contenuti dell'invito a comparire

- 1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:
- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
- il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 11 Modalita' di invio dell'invito a comparire

- 1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
- notificazione eseguita dai messi comunali.

Art. 12 Richiesta di rinvio

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

Art. 13 Mancata comparizione del contribuente

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invio o nella lettera di rinvio della convocazione, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Art. 14 Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.

- 2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.
 - 3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:
- i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
- le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e dal contribuente;
- la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione:
- le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
- la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.
- 4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui a comma 3 ed il funzionario procederà a norma dell'art. 13 del presente regolamento.

CAPO II

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 15 Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

- 1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 9 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- 2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.
- 3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio può inviare al contribuente l'invito a comparire.
- 4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.
- 5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

Art. 16

Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

- 1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- 2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio può inviare al contribuente l'invito a comparire.
- 3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

CAPO III DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 17 Atto di accertamento con adesione

- 1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o suo delegato.
 - 2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:
- gli elementi su cui si basa la definizione;
- la motivazione su cui si fonda la definizione;
- la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 18 Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

- 1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art. 17 del presente regolamento, tramite bollettino di conto corrente postale intestato al comune (*o con qualunque altra modalità a discrezione dell'ente*).
- 2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente

al concessionario della riscossione o tramite conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.

- 3. Il comune, previa istanza presentata all'Ufficio tributi dall'interessato o da un suo delegato, può accordare che le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo e, se le somme dovute superano lire centomilioni, in un massimo di n. 12 rate trimestrali di pari importo.
- 4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 17 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.
- 5. Per il versamento delle somme di cui al comma 4 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del DPR 26.10.1972 n. 633, per il periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di un anno.
- 6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'Ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
- 7. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
- 8. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalco degli interessi dovuti.

Art. 19 Istanza Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'art. 18, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 5 dello stesso articolo 18.

Art. 20 Effetti dell'adesione

- 1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
- 2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.

- 3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi relativi al tributo.
- 4. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.
- 5. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
 - 6. L'accertamento definito con adesione:
- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
- non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma secondo del presente articolo e nei casi espressamente previsti da norme di legge o di regolamenti;
- non rileva ai fini extratributari;
- comporta la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 7. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa nei casi di definizione relativi agli accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, nè degli atti in possesso del comune alla data medesima, e semprechè, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno lire ventimila.

Art. 21 I controlli sulla base delle dichiarazioni

1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici competenti procedono all'accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonchè irrogare o revocare le relative sanzioni.

Art. 22 Riduzione della sanzione

- 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- 2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, in rettifica o d'ufficio, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

- 3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonchè la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione prevista dal presente articolo.
- 4. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o inviti formulati dal comune.

Art. 23 Norme transitorie e finali

- 1. L'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal presente regolamento, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dall'entrata in vigore del medesimo o, se già notificati, qualora alla data stessa non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.
- 2. L'istituto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento, in rettifica o d'ufficio.
- 3. Con effetto dalla data in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.
- 4. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 5. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. 17.12.1997 n. 433 e dell'art. 48. comma 1, D.Lgs. 24.06.1998 n. 213, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i contribuenti possono effettuare i versamenti ed ottenere i rimborsi in euro, qualora le operazioni non avvengano in contanti.

Art. 24 Entrata in vigore

1. In conformità a quanto stabilito degli articoli 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e 50 della L. 27.12.1997 n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.